

XIX legislatura

A.S. 1053:

“Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”

Aprile 2024

n. 138



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». NL138, aprile 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE NONCHÉ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO1

Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato</i>)	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza</i>)	7
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di personale delle Forze armate</i>).....	10
Articolo 5 (<i>Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	12
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera</i>).....	13

Capo II BENEFICI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA19

Articolo 7 (<i>Trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato</i>)	19
Articolo 8 (<i>Ente circoli della Marina militare</i>).....	22

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE
NONCHÉ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Articolo 1

(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato)

L'articolo eleva a quattro anni, ovvero due se si tratti di sede disagiata, il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione relativamente a: agenti in prova; vice ispettori in prova e commissari capo. Inoltre, aggiorna in "Scuola superiore di polizia" la denominazione, ancora presente nell'atto legislativo istitutivo, di "Istituto superiore di polizia", prevedendo che il direttore della Scuola sia un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza.

La RT rileva che la disposizione riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT in merito al carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, non ci sono particolari osservazioni. Ad ogni modo, andrebbero fornite conferme in merito alla novella riportata al comma 2, lettera b), assicurando che l'incarico di direzione della Scuola superiore di polizia possa essere affidato ad un prefetto ovvero ad un dirigente generale di pubblica sicurezza a valere sull'organico già previsto ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri)

L'articolo reca alcune disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione dei comandi dell'Arma dei carabinieri.

In particolare, al comma 1, alle lettere a) e b), si aggiorna il comma 2 dell'articolo 174, del codice dell'ordinamento militare (C.O.M.), che reca la disciplina dell'organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri, articolandola nel Comando unità mobili e nel Comando unità specializzate. Ai sensi della disciplina vigente, si tratta di distinti Comandi ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. Con la modifica disposta con la norma in esame, si dispone l'accorpamento, in un'unica posizione del Comando unità mobili e specializzate dell'Arma dei carabinieri, retta da un unico generale di corpo d'armata, delle due posizioni di vertice, ovvero il Comando unità mobili e il Comando unità specializzate, rette, secondo la normativa vigente, da due distinti generali di tale livello.

Il comma 2 aggiorna il comma 1, lettera a) dell'articolo 830, del C.O.M., prevedendo invece che il vertice del comparto contingente per la Banca d'Italia dell'Arma dei carabinieri possa essere, oltre che un generale di brigata, anche un generale di divisione.

Il comma 3 consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267¹, le somme annualmente maturate a titolo di I.V.A. a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo forestale dello Stato ora attribuita all'Arma dei carabinieri. Ai sensi dell'articolo 124 del Regio decreto citato, infatti, presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero dell'economia e delle finanze versa ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale². Le somme derivanti dalla disposizione di modifica (articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177) sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti programmi dello Stato di previsione del Ministero della difesa, per il raggiungimento delle finalità di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela delle foreste, della biodiversità vegetale e animale, delle riserve naturali statali, dei parchi nazionali statali e delle specie protette, nell'ambito delle correlate funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, dall' articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo.

Il comma 4 interviene sulla disciplina vigente del fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, eliminando l'orizzonte temporale annuale che, ai sensi della normativa vigente, è previsto per la ripartizione delle risorse.

La RT evidenzia sul comma 1 che la disposizione è di natura ordinamentale e non implica alcun onere, venendo realizzata a invarianza di pianta organica e di risorse strumentali. Essa è in linea con l'esigenza di garantire il buon andamento della Pubblica amministrazione, realizzando un efficiente impiego delle citate risorse.

In merito al comma 2, ribadisce che la norma, intervenendo sul decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è prioritariamente finalizzata a rimodulare la configurazione ordinativa del vertice del comparto di specialità del contingente per la Banca d'Italia dell'Arma dei carabinieri, completando il processo di riorganizzazione dell'organizzazione mobile e speciale, già avviato con l'elevazione della fascia grado delle posizioni di impiego dei Comandi carabinieri per la tutela del lavoro, del patrimonio culturale e dell'ambiente e della transazione ecologica (ora dell'ambiente e della sicurezza energetica), da generale di brigata a generale di divisione/generale di

¹ L'articolo 124 del R.D. richiamato prevede che presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero dell'economia e delle finanze versa ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale. Allo stesso conto corrente affluiranno: a) il reddito delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con le LL. 20 giugno 1871, n. 283; 4 marzo 1886, n. 3713, e 28 giugno 1908, n. 376; b) il reddito delle foreste di cui alla lettera b) dell'art. 106; c) il reddito delle foreste demaniali delle nuove Province del Regno a decorrere dall'esercizio 1924-25; d) il reddito delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all'Azienda; e) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori; f) tutte le altre somme che per qualsiasi titolo siano dovute all'ex Azienda delle foreste demaniali.

² Si ricorda che il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità per l'assolvimento di attività privatistiche e commerciali è titolare di una partita IVA (oggi P.IVA 00934971003 e C.F. 00819910589 con ultima variazione risalente al 1° giugno 2017) – attribuita con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 alla soppressa Azienda di Stato delle foreste demaniali – al fine di provvedere a tutte le attività di gestione delle aree protette e allo sviluppo e salvaguardia del patrimonio naturalistico di pertinenza, alla conservazione della fauna selvatica, all'allevamento di animali di razze reliquie per la conservazione della biodiversità e alla divulgazione ambientale.

brigata (articoli 826, 827 e 828 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

La disposizione in esame:

- ✓ non implica alcun onere, venendo realizzata ad invarianza di pianta organica e di risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, intervenendo esclusivamente sull'impiego dei generali di divisione, i cui volumi organici complessivi nei distinti gradi rimangono invariati, in forza di quanto disposto dai vigenti articoli 823, 1226-*bis* e 2211-*bis* del Codice dell'ordinamento militare;
- ✓ è in linea con l'esigenza di garantire il buon andamento della Pubblica amministrazione, realizzando un efficiente impiego della citata risorsa, così come indicato nella relazione illustrativa, con conseguenti positive ricadute in termini di impiego dei fondi dedicati;
- ✓ ha ricevuto il preventivo benestare del Governatore della Banca d'Italia.

Il comma 3 riguarda le attività di rimborso dall'Agenzia delle entrate del credito I.V.A. maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione in esame consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le somme espressamente richiamate dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, annualmente maturate a titolo di I.V.A. a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 2, lettera g), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e ora attribuita all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (attraverso il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità, da cui dipendono i Reparti carabinieri biodiversità, i collegati Centri nazionali e Nuclei). Segnala che sul citato conto corrente, già intestato all'Azienda di Stato per le foreste demaniali e, fino al 31 dicembre 2016, facente capo al disciolto Corpo forestale dello Stato ai sensi della legislazione vigente, si prevede:

- alla lettera a) che l'allora Ministero dell'economia nazionale debba versare ogni anno tutti i fondi stanziati in bilancio per il servizio forestale (tranne quelli relativi alle spese per il personale);

- alla lettera b) che vi affluiscano i redditi delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con varie leggi, quelli delle foreste di cui alla lettera b) dell'articolo 106 del citato regio decreto, nonché quelli demaniali delle nuove Province del Regno, delle foreste e dei terreni pervenuti all'azienda; i proventi delle oblazioni e delle pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali; tutte le altre somme per qualsiasi titolo dovute all'Azienda.

Precisa, inoltre, che il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità (già Ufficio per la biodiversità), per l'assolvimento di attività privatistiche e commerciali è titolare di una partita IVA (oggi P.IVA 00934971003 e C.F. 00819910589 con ultima variazione risalente al 1° giugno 2017) – attribuita con decreto del Presidente della Repubblica del

24 luglio 1977, n. 616 alla soppressa Azienda di Stato delle foreste demaniali – al fine di provvedere a tutte le attività di gestione delle aree protette e allo sviluppo e salvaguardia del patrimonio naturalistico di pertinenza, alla conservazione della fauna selvatica, all'allevamento di animali di razze reliquie per la conservazione della biodiversità e alla divulgazione ambientale.

Tale gestione comporta, infatti, anche l'alienazione di beni regolarmente fatturata e il debito IVA viene versato direttamente in entrata dall'acquirente, mentre i crediti IVA maturati in conseguenza degli acquisti [effettuati per finalità di natura commerciale (non istituzionale), correlata all'esercizio delle attività di gestione delle foreste demaniali], non sono stati, in passato, recuperati dall'ex Corpo forestale dello Stato, determinando un credito d'imposta.

Le somme derivanti dalla proposta di modifica (comma 4-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177) vengono riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti programmi dello Stato di previsione del Ministero della difesa, per il raggiungimento delle finalità di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela delle foreste, della biodiversità vegetale e animale, delle riserve naturali statali, dei parchi nazionali statali e delle specie protette, nell'ambito delle correlate funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri dall' articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo.

In linea con l'attuale procedura, il trasferimento dei fondi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. al bilancio dell'Arma dei carabinieri viene attivato con richiesta di versamento sul capitolo 2368 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'economia e delle finanze" – articolo 7 "Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni" e successiva richiesta di riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio della missione 18.17 "Sviluppo sostenibile per la tutela del territorio e dell'ambiente".

Conclude assicurando che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 4 evidenzia che la disposizione riguarda il funzionamento del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, che presuppone la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari e la relativa gestione logistica.

In proposito, evidenzia che al fine di gestire le spese connesse con il funzionamento e il potenziamento del centro, è stato istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 663, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un apposito fondo, con una dotazione annuale di 2,65 milioni di euro (con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nello stato di previsione del Ministero della difesa, ripartito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

La ripartizione del fondo su base pluriennale tiene conto del necessario sviluppo pluriennale di alcune iniziative infrastrutturali (aree di custodia, recinti) e approvvigionative (acquisto di veicoli speciali non prontamente disponibili sul mercato), tale da consentire una programmazione che interessi più esercizi finanziari, in linea con il principio, cardine della contabilità ordinaria, dell'esigibilità della spesa.

In sostanza, rileva che la novella è finalizzata ad ottimizzare l'attività di programmazione, fermo restando l'obbligo di ricorrere annualmente al richiamato decreto interministeriale per la programmazione delle attività da svolgere nel triennio successivo, anche alla luce di eventuali intese tra il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle modalità di svolgimento di tali attività, in ragione della sopra richiamata dipendenza funzionale prevista dal citato articolo 174-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Sul punto, assicura che la norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo, a decorrere dal 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione pluriennale del fondo, con l'indicazione delle attività da svolgere.

Nello specifico, a mero titolo esemplificativo, per quanto concerne i costi per la realizzazione e la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con riferimento agli adeguamenti strutturali, di mezzi, materiali e attrezzature, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, nonché a missioni e straordinario, riporta nella tabella sottostante – suddivisa in macro-aree – le connesse voci, esemplificative delle esigenze del Centro, fermo restando che le eventuali rimodulazioni dovranno essere effettuate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze:

Voce di spesa		Importo	Clausola	Importo	Clausola	Importo	Clausola	
Missioni per il personale		20.000	2024	2025	2026			
Acquisto di materiali di consumo	Materiali elettrici, edili, idraulici e lignei per attività di minuto mantenimento e piccole manutenzioni	100.000						
	Mantenimento alimentare degli animali	10.000						
Acquisto e noleggio di beni e servizi	Piccoli arredi necessari per le strutture che ospitano i Centri Territoriali di Accoglienza degli Animali Confiscati	15.000						
	Dispositivi di protezione individuale per il personale operaio dipendente dai Reparti Biodiversità e da impiegare nelle lavorazioni per i Centri Territoriali di Accoglienza degli Animali Confiscati	25.000						
Canoni		50.000						
Spese generali		30.000						
Acquisto di mezzi, attrezzature, macchinari, impianti ed equipaggiamenti*		0					250.000	250.000
Manutenzione ordinaria e straordinaria, e ampliamento di strutture, impianti e attrezzature dei CT AAC	Manutenzione ordinaria	50.000						
	Lavori di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione delle strutture e interventi di manutenzione straordinaria già determinati con istruttorie progettuali nella precedente annualità/in corso di determinazione tramite progetti da perfezionare*	500.000					700.000	650.000
		800.000					950.000	900.000

*Spese in conto capitale

Al riguardo, sul comma 1, considerato che l'unificazione del Comando unità mobili e del Comando unità specializzate viene realizzata ad invarianza della pianta organica dell'Arma dei carabinieri, d'ora innanzi posto alle dipendenze di un solo generale di corpo d'armata, nulla da osservare.

Sul comma 2, considerato che la disposizione si limita a prevedere che il comando dell'Arma dei carabinieri delle unità dislocate presso la Banca d'Italia possa essere retto, indifferentemente, da un generale di divisione ovvero di brigata, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente che conferisce tale incarico ad un generale di brigata, prendendo atto che la RT conferma che l'impatto della disposizione avverrà comunque a volumi organici invariati nei distinti gradi, non ci sono osservazioni.

Sul comma 3, in considerazione degli elementi forniti dalla RT, nulla di particolare da osservare. Ad ogni modo, tenuto conto dello speciale *iter* del versamento al bilancio dello Stato e della riassegnazione alla finalità di spesa indicata, operante previo versamento iniziale alla Cassa depositi e prestiti Spa, andrebbero fornite conferme in

merito alla piena neutralità di effetti d’impatto sul fabbisogno di cassa del settore statale, nell’ambito della cd. gestione separata che è consolidata nel sistema di Tesoreria³.

In merito al comma 4, considerato che la novella è finalizzata ad ottimizzare l’attività di programmazione, fermo restando l’obbligo di ricorrere annualmente ad un decreto interministeriale per la programmazione delle attività da svolgere nel triennio successivo, nulla da osservare stante il carattere ordinamentale della disposizione.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza)

Il comma 1 interviene sul decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

In particolare, alla lettera *a*) aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 26, il quale attualmente prevede che per i gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro dell'economia e delle finanze o il Comandante generale della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria. Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivi superiori e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno. Il periodo aggiunto precisa che le promozioni sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze.

La lettera *b*) interviene invece sul comma 1 dell'articolo 31 per precisare che le promozioni ivi previste sono conferite con decorrenza 1° luglio.

Il comma 2 interviene sulla nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Tale tabella prevede il ruolo normale della Guardia di finanza. La nota (c) prevede attualmente che per le promozioni «a vacanza» al grado di generale di divisione del «comparto aeronavale» a partire dal 2029 una promozione ogni 5 anni, fermo restando il limite di cui alla lettera (a), ovvero a vacanza qualora la consistenza in effettivo (considerate le posizioni soprannumerarie) dei generali di divisione del comparto aeronavale risulti inferiore alle due unità. La modifica proposta precisa che nel caso di promozione a vacanza essa decorre dalla data in cui la stessa si verifica.

Il comma 3 modifica l'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, laddove è stabilito che sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza non si applica l'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, anche in caso di disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite promozioni annuali ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione», esclusivamente secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'articolo 2250-ter del medesimo decreto, ovvero pari al dieci per cento a decorrere dal 2022. La proposta di modifica precisa che le promozioni abbiano decorrenza 1° luglio.

La RT evidenzia che l’articolo, concernente l’ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, è volto a garantire, in aderenza ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione, la certezza giuridica delle decorrenze delle promozioni aggiuntive – annuali e non annuali, previste a copertura delle vacanze – degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Ciò al fine di assicurare, per ciascuna delle richiamate tipologie di promozioni, l’applicazione di criteri uniformi e

³ A tutto il mese di gennaio 2024 la gestione separata di CDP Spa registrava una giacenza di tesoreria di 141 miliardi di euro. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Conto riassuntivo del Tesoro al gennaio 2024, pagina 31.

aprioristicamente determinati, tali da escludere che decorrenze diversificate – derivanti da fattori esogeni al procedimento di avanzamento – incidano sull'imparziale progressione di carriera dei predetti ufficiali.

Nello specifico, evidenzia che il comma 1 reca talune modifiche alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 69 del 2001, al fine di prevedere che:

-alla lettera a) le promozioni – conferite, ai sensi dell'articolo 26, in caso di vacanze nei gradi superiori, agli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nelle annualità in cui non sono previste promozioni annuali a “scelta” – decorrano dalla data in cui si verifica la vacanza in parola;

-alla lettera b) le promozioni attribuite, ai sensi dell'articolo 31, in ragione delle vacanze constatate al 1° luglio di ciascun anno, abbiano decorrenza giuridica dalla predetta data.

Sul comma 2, conferma che la norma dispone la modifica della nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di prevedere che – per le promozioni «a vacanza» per il grado di generale di divisione del «comparto aeronavale», operate a partire dal 2029 e nell'anno in cui la consistenza in effettivo nel predetto grado risulti inferiore alle n.2 unità – la relativa decorrenza sia fissata alla data in cui si verifica la vacanza stessa.

In merito al comma 3 segnala che la disposizione integra l'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo n. 95 del 2017, fissando al 1° luglio la decorrenza delle promozioni annuali conferite, fino al 31 dicembre 2031, ai tenenti colonnelli del Corpo militare della Guardia di finanza che siano stati collocati nella posizione di «a disposizione».

Assicura che la disposizione in esame non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo meramente confermativa di quanto finora avvenuto in sede applicativa ai fini della determinazione delle decorrenze attribuite alle promozioni disposte sulla base delle norme di cui trattasi.

Al riguardo, sul comma 1, pur considerando gli elementi forniti dalla RT in ordine all'esigenza di attenersi all'applicazione di criteri uniformi e aprioristicamente determinati per gli ufficiali della Guardia di finanza, andrebbero comunque forniti elementi di conferma in merito all'assenza di riflessi finanziari per effetto delle integrazioni apportate alle norme vigenti in tema di avanzamento in ruolo degli ufficiali. In particolare, andrebbe escluso che si determinino effetti di anticipazione finanziaria delle promozioni rispetto a quanto avviene attualmente. Sul punto, va infatti evidenziato che la vigente disciplina del trattamento economico fa decorrere la corresponsione di alcuni emolumenti (in particolare, l'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa) dalla data di conseguimento del grado, anziché dall'effettivo conferimento dell'incarico corrispondente⁴. Analoghe rassicurazioni

⁴ A tale proposito, si rammenta infatti che il trattamento economico del personale del ruolo ufficiali delle Forze di polizia è oggi disciplinato dal comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 95/2017 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e

andrebbero poi fornite sui possibili maggiori oneri ipotizzabili in relazione agli elementi accessori della retribuzione, disciplinati anche per gli ufficiali della Guardia di finanza nelle misure previste per il personale direttivo/dirigenziale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare⁵.

Sul comma 2, andrebbero fornite conferme in merito alla effettiva neutralità del termine di decorrenza a partire dalla data in cui si verifica la vacanza, come precisato dalla norma.

In termini analoghi, al comma 3 andrebbero fornite conferme in merito alla piena neutralità finanziaria della nuova decorrenza al mese di luglio degli avanzamenti dei tenenti colonnelli al grado di colonnello.

Nel complesso, premesso che l'articolo 31 del D.Lgs. n. 69 del 2001 in tema di promozioni «a vacanza» degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza non contempla ad oggi un preciso termine di decorrenza, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'assenza di effetti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, riguardo ai possibili maggiori oneri per il riconoscimento di emolumenti e indennità connessi all'attribuzione del grado.

qualifiche e gradi equiparati corrispondenti il trattamento economico è rideterminato secondo quanto previsto dagli articoli 1810-*bis* e 1811 del C.O.M.. In particolare, si è stabilito che il nuovo trattamento economico assorbe l'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto in attuazione dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento dirigenziale di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-*ter*, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché l'indennità di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266 mentre l'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano ad essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori. Il comma 4-*bis* del medesimo articolo 45 ha disposto poi che a decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018, che, all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianità di servizio comunque superiore a tredici anni e inferiore a diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel livello retributivo di cui all'articolo 1810-*bis*, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, continui nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del C.O.M. fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale. Il comma 5 ha poi previsto che al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del decreto legislativo, percepisca un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, è stato attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio. A tale proposito i commi 7, 8 e 9 hanno previsto che ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018, e a decorrere da tale data fosse attribuito, dal compimento del decimo, tredicesimo e quindicesimo anno, e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile in godimento.

⁵ In proposito, si segnala che il Conto annuale della R.G.S., aggiornato ai dati 2022, evidenzia dati relativi alla retribuzione media annua spettante agli ufficiali inferiori (S.ten. - Capitano), pari a 54.583 euro, di cui 24.745 euro a titolo di elementi accessori, comprensivi di 8.237 euro di lavoro straordinario; 12.954 euro di indennità fisse e 3.555 di altre indennità. Gli analoghi valori per gli ufficiali superiori (Dirigenti- Magg. T.col.) sono: retribuzione media annua complessiva di 93.735 euro medi lordi, di cui 41.479 euro di componenti accessorie. In tal importo rientrano: 17.206 euro di lavoro straordinario; 20.893 euro di indennità fisse e 3.380 di altre indennità. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto annuale 2022, tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate)

L'articolo, alle lettere a)-d), reca norme in materia di personale delle Forze armate, relative in particolare al computo dei periodi di comandi, all'impiego di ufficiali in incarichi qualificanti presso enti e agenzie esterne alla Difesa e alla decorrenza delle promozioni a tenente colonnello. La previsione bandisce anche un nuovo concorso per marescialli, riservato a sergenti e volontari in servizio permanente con laurea e abilitazione in una professione sanitaria, per i posti non coperti da precedenti concorsi. In particolare:

- alla lettera a) si estende per un ulteriore triennio (2024-2026) la riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco previsti dalle Tabelle allegate al Codice dell'ordinamento militare, garantendo un maggiore margine di flessibilità nei casi in cui gli avvicendamenti negli incarichi di comando o le attribuzioni specifiche siano ritardati per sopravvenute ed imprevedibili evenienze;
- alla lettera b) si consente al Ministero della difesa di valorizzare e tutelare l'investimento professionale derivante dall'impiego di ufficiali in incarichi particolarmente qualificanti in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni all'amministrazione della difesa. Vengono estesi a questi impieghi quanto già previsto a legislazione vigente per incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale. Come in quest'ultimo caso, la disposizione in esame prevede - anche per gli incarichi nazionali - l'attivazione di una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dello stesso, in aggiunta al periodo di ferma eventualmente in atto;
- alla lettera c) si prevede una norma di interpretazione autentica in materia di decorrenza delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione. Viene precisato che la decorrenza delle menzionate promozioni è al 1° luglio dell'anno di riferimento;
- alla lettera d) si bandisce un nuovo concorso per titoli, da indire nell'anno 2024, per completare il processo di transito nel ruolo marescialli, già avviato con analoghi concorsi per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e abilitazione nel campo delle professioni sanitarie.

La RT evidenzia che la modifica di cui alla lettera a) permette di estendere per un ulteriore triennio (2024-2026) la riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco previsti dalle Tabelle allegate al COM, garantendo un adeguato margine di flessibilità agli organi di impiego di Forza armata nei casi di avvicendamenti negli incarichi di comando o di attribuzioni specifiche ritardati per sopravvenute ed imprevedibili evenienze.

Sulla lettera b) rileva che la modifica in esame consente al Ministero della difesa di valorizzare e tutelare l'investimento professionale ed esperienziale fatto dall'amministrazione e dallo stesso personale discendente dall'impiego di taluni ufficiali in incarichi particolarmente qualificanti in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni all'amministrazione della difesa. Ciò in perfetta analogia con quanto già previsto a legislazione vigente per coloro che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale. Come in quest'ultimo caso, la disposizione prevede l'attivazione di una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dello stesso, in aggiunta rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.

Quanto alla lettera c), evidenzia che la norma ha lo scopo di fugare qualsiasi dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione. In particolare, rileva che avallando la prassi più che decennale di applicazione dell'articolo 1099 del Codice dell'ordinamento militare (COM), viene precisato che la decorrenza delle menzionate promozioni è al 1° luglio dell'anno di riferimento. Ciò atteso che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1079 del COM, le promozioni assegnate ai sensi del citato articolo 1099 vengono attribuite a copertura delle vacanze organiche registrate nei ruoli al 1° luglio e, in alternativa, secondo i meccanismi previsti dall'articolo 2250-ter del COM.

Sulla lettera d) rileva che la disposizione è finalizzata a consentire, attraverso apposito concorso per titoli da indire nell'anno 2024, di completare il processo di transito nel ruolo marescialli, già avviato con analoghi concorsi di cui ai commi precedenti del medesimo articolo, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e particolari abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie. L'esigenza in parola è dettata dalla mancata copertura di alcuni posti banditi dai precedenti analoghi concorsi.

Assicura che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nella considerazione che i richiamati reclutamenti sono sviluppati nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e la relativa copertura è assicurata nell'ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del citato Codice dell'ordinamento militare, come rideterminate dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale modalità era tra l'altro già prevista nell'ambito del provvedimento di approvazione originario della norma (l'articolo 2197-ter.1) di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulla lettera a) si ricorda che la RT di passaggio annessa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2021 - che aveva inserito il comma 3-*quater* all'articolo 2233-*quater* del COM – non prevedeva effetti finanziari per il periodo 2021-2023. Sul punto, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo⁶, andrebbero fornite rassicurazioni sul fatto che tale proroga non sia suscettibile di riflettersi sull'incremento del numero degli avanzamenti previsti nelle medesime annualità, anche in relazione a quelli per sola anzianità.

In merito alla lettera b), non ci sono osservazioni.

Sulla lettera c), premesso che la norma dispone la decorrenza delle menzionate promozioni a decorrere dal 1° luglio dell'anno di riferimento, andrebbero fornite conferme in merito alla piena neutralità di tale decorrenza, considerato che gli avanzamenti si dispongono a pieno titolo, giuridico ed economico. Ulteriori

⁶ Cfr. XVIII legislatura, Nota di lettura n. 272, pagina 5.

informazioni sarebbero utili in merito alla data di decorrenza di tali avanzamenti speciali disposta sinora, sia pure per prassi.

In merito alla lettera d), premesso che la RT assicura che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che i reclutamenti sono sviluppati nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non ci sono osservazioni.

Articolo 5

(Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo reca delega al Governo – con un termine di dodici mesi – per la determinazione di disposizioni integrative e correttive concernenti funzioni e ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, il comma 1 stabilisce che al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

Il comma 3 dispone che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Il comma 4 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredate di relazione tecnica che dia conto

della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

La RT ribadisce sul comma 1 che la norma conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Quanto al comma 2, conferma che la norma indica i principi informativi della delega e, in particolare, l'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche. Viene altresì specificato che tali principi dovranno orientare l'esercizio della delega senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 3 riferisce che la norma reca l'individuazione dell'iter legislativo necessario per l'attuazione della legge delega, mediante l'adozione dei decreti legislativi, con indicazione anche dei relativi termini procedurali.

Il comma 4 stabilisce infine che dal presente articolo e dai decreti da esso derivanti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando contestualmente che i predetti decreti legislativi di attuazione devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, considerato che l'unico criterio direttivo di delega prevede che questa sia attuata senza nuovi o maggiori oneri e che comunque i decreti legislativi debbano essere corredati di RT che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera)

Il comma 1 integra l'articolo 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616, aggiungendo un comma che consente di destinare presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera in qualità di esperti, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'attività di supporto e consulenza è svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione.

Il comma 2 integra l'articolo 168, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, prevedendo che le unità della Guardia costiera, di cui al comma precedente, siano escluse dal limite massimo di 172 che il Ministero degli esteri può utilizzare come esperti.

Il comma 3 prevede che per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 540.558 per l'anno 2024 e di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT conferma che l'articolo reca disposizioni relative al personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera: in particolare il comma 1, al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare, modifica le disposizioni dell'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed il comma 8 dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il comma 2 modifica l'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che prevede la possibilità di utilizzo per l'Amministrazione degli affari esteri, negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica, di esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

L'inserimento delle n.4 unità di personale è predisposto nel rispetto dei limiti di cui alla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 che fissa il numero di esperti dell'art. 168 in 172 unità, con l'esclusione delle unità riservate alla Polizia di Stato ed alla Guardia di finanza. La modifica richiesta, infatti, escluderebbe dal predetto computo di 172 unità anche le quattro unità di personale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.

Ad oggi la competenza del consolato italiano ad operare quale autorità marittima all'estero discende da due fonti normative differenti: il codice della navigazione (art. 20) e il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.71 "Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari" (art. 48). In virtù di tali fonti, l'assistenza alla navigazione marittima italiana nel mondo rientra tra i servizi consolari resi dalla rete diplomatica italiana all'estero.

Al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico – consolare, con la disposizione in esame si individua la possibilità per il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera di destinare proprio personale dirigente (n. 4 unità), fuori dal territorio nazionale (secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del d.P.R. n. 18/1967), per l'impiego presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di “esperti”, al fine di promuovere ed attuare lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia degli atti di amministrazione marittima relativa alla documentazione delle unità di bandiera, delle procedure di imbarco e sbarco dei marittimi e della sicurezza dello stesso trasporto marittimo.

Per la quantificazione e stima degli oneri annui relativi agli esperti presso le quattro sedi individuate, corrispondenti ad uffici all'estero che compiono più di 1.000 atti nell'esercizio delle attribuzioni di autorità marittima, sono stati considerati i seguenti elementi:

- a) un coniuge ed un figlio a carico;
- b) i viaggi in aereo effettuati in classe economica;

c) si è considerata prudenzialmente l'equiparazione al posto di funzione di consigliere, ai fini del trattamento economico all'estero previsto dagli articoli 170 e seguenti del DPR n. 18/1967. Prudenzialmente non si considera la possibilità di inviare ufficiali su posti di funzione equiparabili a quello di primo segretario. Non essendo prevista espressamente dalla disposizione normativa alcuna deroga al numero massimo di otto posti equiparabili a primo consigliere, non sarà possibile attribuire tale equiparazione. Resta inteso che il livello del posto di funzione (primo segretario o consigliere) sarà determinato in funzione del grado rivestito dall'ufficiale di volta in volta effettivamente destinato, tenuto comunque conto dell'esigenza di assicurare in ogni caso che tale grado sia inferiore a quello previsto per l'addetto per la difesa competente per la sede interessata.

Nello specifico le sedi considerate per la base di calcolo sono: New York (USA), Singapore (Singapore), Panama (Panama) e Atene (Grecia). La previsione di indicare un rappresentante del Corpo, di comprovata esperienza, ha l'indubbio beneficio di agevolare sia l'attività dei propri rappresentanti diplomatici, ma soprattutto di velocizzare e snellire le pratiche amministrative relative al naviglio mercantile nazionale, con evidenti riflessi positivi sulla sicurezza dei traffici e sulla velocità delle operazioni amministrative/commerciali.

Pertanto, nelle tabelle di seguito riportate, sono indicate le stime degli oneri annui riferibili ai parametri per l'impiego di quattro unità di personale nel grado di capitano di vascello nelle citate località e calcolati tenendo conto di:

- ISE (con carichi di famiglia standard);
- indennità prima sistemazione (valori singoli reali con carichi di famiglia, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);
- viaggio trasferimento (valori singoli reali con carichi di famiglia standard, viaggio di sola andata, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);
- viaggi di congedo (valori singoli reali con carichi di famiglia, rapportati a 2/3 per le sedi disagiate e normali con sufficiente distanza dall'Italia considerando il diritto riconosciuto di un viaggio di congedo ogni 18 mesi);
- trasporto effetti (valori singoli reali del trasloco sia alla partenza che al ritorno, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);
- indennità di rientro (valori singoli reali con carichi di famiglia, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);

- contributo provvidenze scolastiche: somme effettivamente corrisposte nelle sedi interessate.

Tab.1

		ISE				
Funzione	Sede	ISE netta mensile (cap. 1276/1) con coniuge ed 1 figlio a carico	Ritenute erariali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio mensile (cap. 1276/1)
Consigliere	Singapore	9.218,44 €	972,32 €	227,74 €	602,33 €	5.441,81 €
Consigliere	Atene	7.390,48€	972,32 €	227,74 €	602,33 €	2.418,38€
Consigliere	Panama	9.700,74 €	972,32 €	227,74 €	602,33 €	2.627,36 €
Consigliere	New York	10.255,93€	972,32 €	227,74 €	602,33 €	7.591,66€
		36.565,58€	3.889,29 €	910,96 €	2.409,31 €	18.079,21 €

Tab.2

		INDENNITA' DI PRIMA SISTEMAZIONE			
Funzione	Sede	IPS netta (cap. 1276/8)	Ritenute erariali (cap. 1276/2)2	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)2	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)2
Consigliere	Singapore	13.853,81 €	6.944,65 €	1.626,59 €	4.302,02 €
Consigliere	Atene	11.825,38€	5.414,43€	€ 1.268,18	3.354,09€
Consigliere	Panama	14.389,00 €	7.348,39 €	1.721,15 €	4.552,12 €
Consigliere	New York	15.005,08€	7.813,15€	€ 1.830,01	4.840,03€
		€27.536,63€	€ 13.760,31€	€ 3.222,97	€ 8524,13

Tab.3

		INDENNITA' DI RIENTRO			
Funzione	Sede	INDENNITA' DI RIENTRO netta (cap. 1276/8)	Ritenute erariali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)
Consigliere	Singapore	10.098,04 €	4.111,35 €	963,61 €	2.548,56 €
Consigliere	Atene	9.921,96 €	3.978,52 €	933,70 €	2.469,46 €
Consigliere	Panama	10.144,49 €	4.146,40 €	971,82 €	2.570,27 €
Consigliere	New York	10.197,97 €	4.186,74 €	977,95 €	2.586,49 €
		20.181,23 €	8.211,50 €	1.923,54 €	5.087,38 €

Tab.4

		PROVVIDENZE SCOLASTICHE	TRASPORTO EFFETTI	VIAGGI	
Funzione	Sede	Contributo per provvidenze scolastiche (cap.1276/6)	CONTRIBUTO TRASPORTO EFFETTI netto (cap. 1276/9)	SPESE DI VIAGGIO TRASFERIMENTO (CAP. 1292/3)	SPESE DI VIAGGIO CONGEDO (CAP. 1292/4)
Consigliere	Singapore	15.872,58 €	18.155,29 €	€ 7.300	2.733,33 €
Consigliere	Atene	13.100,12 €	9.387,77 €	€ 450,00	non previsto
Consigliere	Panama	16.604,10 €	18.155,29€	€ 7.600	€ 1800,00
Consigliere	New York	29.077,09 €	18.155,29 €	€ 5.000	2.266,67 €
		74.654,03 €	31.926,29 €	€ 10.175,00	6.800,00 €

Inoltre, le risorse così individuate alimentano direttamente i capitoli di spesa (tab.5) iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che provvede con propri uffici dedicati ad effettuare la liquidazione e il pagamento degli emolumenti in questione a favore del personale delle Capitanerie di porto – guardia costiera interessato.

Tab.5

Cap.	PG		Onere annuo
1276	1	ISE netta	438.787
	1	Maggiorazione alloggio	€ 216.951
	2	IRPEF	€ 68.643
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente	€ 16.078
	6	contributo al personale in servizio all'estero per provvidenze scolastiche – componente netta	€ 74.654
	8	indennità di sistemazione netta	27.537
	8	indennità di rientro netta	20.181
	9	Trasporto effetti	31.926
1292	3	spese viaggio di trasferimento	€ 10.175
	4	viaggio di congedo	€ 6.800
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro	€ 42.523
			€ 954. 255

Considerati i tempi tecnici di istituzione dei posti e di individuazione e destinazione del personale, la RT prevede che il personale non potrà prendere servizio nei posti istituiti prima del secondo semestre del 2024. Conseguentemente, gli oneri per il 2024 sono considerati al 50% rispetto al totale a regime, fatti salvi gli oneri connessi alle spese connesse con l'indennità di sistemazione e con il viaggio di trasferimento che sono

considerati per intero. Per il primo anno non sono considerati gli oneri per l'indennità di rientro e per il viaggio di congedo, in quanto non previsti o comunque non spettanti.

Cap.	PG		Onere II semestre 2024
1276	1	ISE netta	€ 219.394
	1	Maggiorazione alloggio	€ 108.475
	2	IRPEF	€ 36.898
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente	€ 8.642
	6	contributo al personale in servizio all'estero per provvidenze scolastiche - componente netta	€ 74.654
	8	indennità di sistemazione netta	€ 27.537
	8	indennità di rientro netta	
	9	Trasporto effetti	€ 31.926
1292	3	spese viaggio di trasferimento	€ 10.175
	4	viaggio di congedo	
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro	€ 22.857
			€ 540.558

In merito al comma 3 rileva che all'onere complessivo annuo da finanziare a decorrere dal 2024 con la presente misura, esplicitato nella Tab.5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale" di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 – 2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 2 occorre premettere che la RT fornisce un quadro dettagliato degli elementi da considerare fornendo l'indicazione delle sedi utilizzate per la base di calcolo (New York, Singapore, Panama e Atene) e ipotizzando che il personale non potrà prendere servizio nei posti istituiti prima del secondo semestre del 2024.

Sul punto, richiamando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 17 della legge di contabilità, alla luce degli elementi riportati dalla RT andrebbero forniti i quadri di calcolo considerati per le singole tipologie di oneri, nonché elementi informativi integrativi concernenti anche le ipotesi assunte nella stima dei singoli oneri, con particolare riferimento alla stima degli oneri I.S.E. - per cui si è ipotizzato un nucleo familiare di n. 3 persone (soggetto interessato + coniuge e n. 1 figlio) - oltre che relativamente al rimborso degli oneri relativi ai trasporti e ai traslochi - questi ultimi calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni,

in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni di servizio all'estero consentiti.

Per i profili di copertura, posto che, a tal fine, il comma 3 stabilisce che si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del “Fondo speciale” di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024–2026, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, andrebbero comunque fornite conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere su tali stanziamenti. Il quadro di calcolo degli oneri andrebbe infine integrato con i prospetti di computo degli effetti indotti, con l’indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

CAPO II

BENEFICI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

Articolo 7

(Trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato)

L’articolo trasforma il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato senza finalità di lucro.

In particolare, il comma 1 stabilisce che il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, è trasformato in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Il patrimonio del Fondo è interamente devoluto alla fondazione.

Il comma 2 prevede che lo statuto della fondazione, con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, assicura il perseguimento, tra le altre, delle seguenti finalità istituzionali: *a)* l'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato deceduto, in servizio o in quiescenza, di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari; *b)* l'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, e agli orfani degli stessi; *c)* la stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale; *d)* la stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, a integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge; *e)* la concessione al personale della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene; *f)* l'assistenza sociale e sanitaria del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante iniziative e interventi specifici, aventi finalità curative, ricreative o culturali; *g)* la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani e alle vacanze studio; *h)* la gestione economica e la promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema o di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro

tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio.

Il comma 3 stabilisce che la fondazione può disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.

Il comma 4 prevede che gli organi della fondazione sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.

Il comma 5 afferma che il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria della fondazione accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario.

Il comma 6 afferma che la fondazione si avvale del personale del servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il comma 7 dispone che il controllo sulle attività della fondazione sia svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

Il comma 8 sancisce la dotazione iniziale della fondazione, che ammonta a 2.903.987,45 euro. Tali risorse equivalgono all'attivo del bilancio consuntivo (riferito all'anno 2022) approvato del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato (con delibera del consiglio di amministrazione del 26 giugno 2023). Oltre alle risorse sopra ricordate, confluiscono nel fondo di dotazione della fondazione i redditi e i proventi delle attività economiche già in essere, le donazioni e i contributi volontari dei dipendenti della Polizia di Stato. Il fondo di dotazione è altresì alimentato, secondo le vigenti modalità, da ulteriori cespiti, che sono: risorse giungenti da ripartizione di fondi (secondo l'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007); proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, utilizzabili ai sensi dell'articolo 208, comma 2, del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992); risorse per la tutela assicurativa (ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 45 del 2005 nonché dell'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre n. 234 del 2021).

Il comma 9 stabilisce la tipologia di atto recante lo statuto della fondazione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 10 dispone che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione ad essa siano esclusi da ogni tributo e diritto e siano effettuati in regime di neutralità fiscale.

Il comma 11 prevede che, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 9, continua a operare il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT evidenzia che l'articolo 7 prevede la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Tale intervento è finalizzato a realizzare gli scopi assegnati al Fondo di assistenza nell'ottica di una maggiore aderenza ai principi di efficacia ed efficienza.

Il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari ad euro 2.903.987,45, è costituito dall'attivo dell'ultimo bilancio consuntivo del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato, riferito all'anno 2022, e approvato con delibera del consiglio di amministrazione del 26 giugno 2023.

Le fonti di finanziamento dell'ente, secondo le vigenti modalità, oltre che dalle risorse di cui all'art.2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dai proventi delle

sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili ai sensi dell'art. 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle risorse devolute al Fondo di assistenza, ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 2005, n.89, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 1001 della legge 30 dicembre 2021, n. 234⁷, consistono anche nei proventi conseguiti dalla sottoscrizione degli abbonamenti a "Polizia Moderna", quotidiano edito dal Fondo con il quale si finanziano i contributi per il "Piano Marco Valerio", che prevede un sostentamento per le cure dei figli minori - affetti da patologie croniche - dei dipendenti, e dalle entrate relative ai canoni di concessione per i servizi di gestione dei bar allocati presso gli uffici della Polizia, degli stabilimenti balneari ed altre varie attività svolte per il benessere del personale.

Alla luce di quanto sopra la RT evidenzia che la trasformazione verrà effettuata ad invarianza di spesa e che la Fondazione possiede sin da oggi le risorse per finanziare la propria attività e raggiungere gli obiettivi per i quali si costituisce.

A conforto dell'asserita neutralità finanziaria, segnala altresì la previsione di cui al comma 6, ai sensi del quale la fondazione si avvarrà, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, del personale del servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e la cui dotazione organica è stata successivamente definita con decreto del Ministro dell'interno del 6 dicembre 2023.

Al riguardo, considerato che la trasformazione del Fondo verrà effettuata ad invarianza di spesa e che la fondazione che lo sostituirà possiede sin da oggi le risorse per finanziare la propria attività e raggiungere gli obiettivi per i quali si costituisce, non ci sono osservazioni. Sarebbero comunque utili maggiori elementi informativi in merito agli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali del Fondo, aggiornati all'esercizio 2023, nonché indicazioni in merito alla dinamica attesa relativamente all'esercizio in corso⁸, anche al fine di confermare il grado di adeguatezza della dotazione del capitolo 2600 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel bilancio dello Stato 2024-2026, che reca una previsione di competenza pari a 0,408 milioni di euro annui

⁷ Il comma 1000 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 prevedeva una autorizzazione di spesa di 10.220.800 euro, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, di cui 1,4 milioni di euro per la Polizia di Stato.

⁸ A tale proposito, l'ultima Relazione della Corte dei Conti, relativa all'esercizio 2021, evidenziava un avanzo finanziario di competenza di 345 mila euro circa, rispetto al disavanzo di euro 960 mila euro circa dell'esercizio precedente. L'attivo circolante era pari a 26,3 milioni di euro. L'esercizio 2021 si è concluso con un avanzo di amministrazione pari a euro 16.301.406, composto da euro 9.150.800 relativi all'avanzo disponibile e da euro 7.150.606 inerenti all'avanzo vincolato. Cfr. Senato della Repubblica, Relazione sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato (FAPPS), XIX Legislatura, Doc. XV, n. 210.

per il triennio, specificamente destinata ad alimentare la gestione del suddetto Fondo ai sensi del comma 616 dell'articolo 2 della legge di stabilità 2008⁹.

Andrebbero altresì forniti elementi informativi in ordine all'inclusione della fondazione nel conto economico della PA (comparto S13) a fini di contabilità nazionale¹⁰.

Sul comma 10, trattandosi di rinuncia a maggior gettito a legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 8 **(Ente circoli della Marina militare)**

L'articolo, alle lettere a) e b), reca disposizioni per la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare.

In particolare, si prevede che al C.O.M siano apportate le seguenti modificazioni:

- la lettera a) integra l'articolo 113, inserendo il comma 4-*bis* secondo il quale l'Ente circoli di cui all'articolo 131-*bis* rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare;
- la lettera b) novella il comma 2 dell'articolo 131-*bis*, stabilendo che sono i soci ordinari dell'Ente circoli della Marina militare gli ufficiali e i sottufficiali della Marina, che sono iscritti di diritto.

La RT evidenzia che l'articolo reca disposizioni per la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare, precisando che le disposizioni integrative degli articoli 131-*bis* e 113 del Codice dell'ordinamento militare sono volte a precisare chi sono i soci ordinari, ovvero gli ufficiali e i sottufficiali della Marina, iscritti di diritto ai circoli, e che l'Ente circoli, da sempre alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, fa parte dell'organizzazione logistica della Marina militare.

Tali modifiche, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT circa il profilo ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

⁹ Il comma in questione ha previsto che negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma fossero istituiti, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative. Il comma 617 della legge di stabilità 2008 ha previsto che a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016 - norma quest'ultima prorogata - la dotazione dei fondi di cui al comma 616 fosse determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. È previsto che l'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione dell'andamento delle entrate versate. Si prevedeva inoltre che la dotazione dei detti fondi fosse annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti, in modo da assicurare in ciascun anno, un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.

¹⁰ Come noto il SEC2010 classifica le entità da includere nel conto economico della PA in dipendenza della sola verifica del criterio della dipendenza per almeno il 50% delle entrate da trasferimenti e/o proventi tratti dai bilanci degli enti pubblici indipendentemente dalla forma giuridica.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Feb 2024

[Nota di lettura n. 125](#)

A.S. 997: “Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”

"

[Nota di lettura n. 126](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (**Atto del Governo n. 121**)

"

[Nota di lettura n. 127](#)

A.S.: 1011 “Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”

"

[Nota di lettura n. 128](#)

A.S. 1014: “Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»”

"

[Nota di lettura n. 129](#)

A.S. 1027: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (Approvato dalla Camera dei deputati)

Mar 2024

[Nota di lettura n. 130](#)

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (**Atto del Governo n. 122**)

"

[Nota di lettura n. 131](#)

A.S. 1020: “Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”

"

[Nota di lettura n. 132](#)

A.S. 1056: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n.133](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (**Atto del Governo n. 126**)

"

[Nota di lettura n. 134](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (**Atto del Governo n. 136**)

"

[Nota di lettura n. 135](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (**Atto del Governo n. 131**)

"

[Nota di lettura n. 136](#)

A.S. 1048: “Delega al Governo in materia di florovivaismo” (Approvato dalla Camera dei deputati)